

## **STATUTO**

### **C.R.P.V. - CENTRO RICERCHE PRODUZIONI VEGETALI - SOCIETA' COOPERATIVA**

#### **DATI ANAGRAFICI**

Indirizzo Sede legale: CESENA FO VIA DELL'ARRIGONI  
120

Numero REA: FO - 229691

Codice fiscale: 01949450405

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

#### **Indice**

Parte 1 - Protocollo del 09-06-2015 - Statuto completo .....	2
--	---

**Allegato "B" al n.2.456**

**STATUTO C.R.P.V.**

(Centro Ricerche Produzioni Vegetali - Società cooperativa)

**TITOLO I**

Denominazione - Sede - Durata

**Art. 1** - E' costituita una Società Cooperativa denominata "C.R.P.V. - Centro Ricerche Produzioni Vegetali - Società cooperativa".

**Art. 2** - La Società ha sede in CESENA, all'indirizzo risultante dalla relativa comunicazione presso il Registro Imprese. La Cooperativa potrà istituire e sopprimere, con delibera dell'Organo amministrativo, informando l'assemblea dei soci, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Il domicilio dei soci, per quanto attiene ai rapporti con la Società, è quello dagli stessi indicato per l'iscrizione a libro soci.

**Art. 3** - La Società durerà fino al 31.12.2030 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci, anche prima della scadenza del termine.

**TITOLO II**

Scopi - Oggetto - Capitale Sociale

**Art. 4** - La Società opera nell'ambito della filiera agroalimentare e ha lo scopo di organizzare a favore dei soci e di terzi, la domanda di ricerca, di definire, realizzare, coordinare e gestire i programmi di ricerca e sperimentazione col recepimento degli obiettivi della produzione; di dare risposte adeguate alle richieste della produzione e fare opera di divulgazione dei risultati; di gestire i risultati scaturiti dall'esecuzione della ricerca e di offrire, tramite appositi progetti di divulgazione, ai produttori e ai tecnici agricoli, i risultati tecnici e scientifici della ricerca espressa attraverso programmi annuali e pluriennali nei settori orticolo, patata, frutticolo, viticolo, olivicolo, colture estensive, cereali, florovivaistico e sementiero nell'intento di diffondere in modo sollecito ed efficace i risultati acquisiti.

I temi di ricerca e sperimentazione devono tener presenti tutte le componenti della filiera produttiva agroalimentare e quindi inseriti in una progettualità organica. I programmi e progetti annuali e/o poliennali sono rivedibili ed aggiornabili in funzione delle esigenze tecniche e dell'utilizzazione delle risorse finanziarie tenendo fundamentalmente conto dell'obiettivo primario che rimane la verifica della ricaduta di carattere economico nelle aziende produttrici.

A tali programmi di ricerca e sperimentazione partecipano finanziariamente i soci, in conformità a quanto previsto nella delibera del C.I.C.R. del 3 marzo 1994, e successive modifiche e integrazioni.

La società si propone di realizzare una mutualità a favore dei soci, consistente nel far beneficiare indistintamente ad ognu-

no di loro dei risultati ottenuti a condizioni vantaggiose diversamente non ottenibili.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Quindi, il C.R.P.V. provvede:

a) a predisporre programmi di ricerca, di sperimentazione e di divulgazione per il miglioramento e potenziamento della produzione, della conservazione e trasformazione, tenuto conto delle reali richieste ed esigenze dei produttori ed in armonia con gli indirizzi programmatici pubblici, in accordo con quanto previsto dalle leggi regionali sulla ricerca, sperimentazione e innovazione in agricoltura, nell'intento di utilizzare razionalmente le provvidenze previste dalle leggi comunitarie, nazionali e regionali;

b) a stipulare con Istituti, Centri di ricerca, Consorzi di interesse pubblico e privato, Enti pubblici preposti alle attività sopra menzionate ed aziende private, apposite convenzioni per la realizzazione di programmi sperimentali e di ricerca di dimostrazione e di orientamento nonchè per la cessione o l'acquisizione di servizi collegati ai programmi e/o progetti licenziati.

In particolare saranno stipulate singole convenzioni con le aziende sperimentali regionali sui temi specifici di sperimentazione, con Istituti universitari e altre Istituzioni scientifiche su temi specifici di ricerca, con privati su progetti specifici di sperimentazione e dimostrazione a pieno campo, con Istituti professionali dell'agricoltura che possono mettere a disposizione strutture, aziende, professionalità. Le attività oggetto di convenzione saranno sottoposte a controllo da parte del C.R.P.V. con l'individuazione delle procedure necessarie (come da apposito regolamento);

c) a coinvolgere gli organismi associativi, cooperativi, consortili, aziende ed altri Enti che abbiano fra gli scopi istituzionali la programmazione e valorizzazione dei comparti orticolo, patata, frutticolo, viticolo, olivicolo, colture estensive, cereali, florovivaistico e sementiero nonchè gli Istituti Universitari che si occupano di discipline inerenti all'ortofrutticoltura, patata, viticoltura, olivicoltura, colture estensive, cereali, florovivaismo e sementi;

d) a contribuire, nell'ambito delle indicazioni delle scelte dei piani comprensoriali e di sviluppo agricolo regionale o in mancanza di essi, secondo le specifiche vocazioni delle zone, alla ristrutturazione e qualificazione di colture ortofrutticole, patata, viticole, cereali, colture estensive, florovivaistiche, sementiere e settori collegati;

e) a creare le premesse per l'aggiornamento dei tecnici operanti sul territorio regionale attraverso seminari, incontri, dibattiti con l'intervento di docenti universitari, sperimentatori e tecnici e con l'approntamento di strumenti idonei alla divulgazione in stretta collaborazione con gli organismi

regionali preposti;

f) a svolgere nel rispetto delle normative vigenti l'attività di editore, curando la produzione e vendita di libri, di pubblicazioni anche periodiche, di materiale audiovisivo, il tutto riguardante i più importanti processi tecnico-produttivi e informazione sul comparto agroalimentare e vegetale, per una più rapida e tempestiva divulgazione delle innovazioni e informazioni tecnologiche fra i produttori;

g) a contribuire alla valorizzazione economica e qualitativa delle produzioni orticole, patata, frutticole, viticole, olivicole, cereali, colture estensive, florovivaistiche e sementiere anche promuovendo iniziative per la produzione di materiale di moltiplicazione qualificato dal punto di vista genetico e sanitario;

h) a promuovere ricerche igienico-sanitarie su prodotti destinati a mercati interni ed esteri;

i) ad aderire ad altri enti ed organismi le cui finalità non siano in contrasto, al fine di poter raggiungere meglio gli scopi istituzionali;

l) a gestire brevetti o similari in accordo con i Costitutori e l'organismo o organismi finanziatori per la protezione delle innovazioni scaturite dai programmi di ricerca al fine di conseguire, attraverso le "royalties" l'autofinanziamento delle ricerche;

m) Nell'ambito della filiera agroalimentare, al fine di contribuire alla valorizzazione economica e qualitativa delle produzioni la cooperativa potrà svolgere l'attività di programmazione, analisi, progettazione, e commercializzazione di sistemi informativi aziendali; la fornitura di servizi relativi all'organizzazione, la fornitura di supporti di informazione; la predisposizione, la gestione, lo sviluppo e la commercializzazione di banche dati e lo svolgimento di servizi in genere di elaborazione e distribuzione di dati;

n) la cooperativa potrà svolgere per le società controllate, collegate, partecipate e socie servizi tecnico/ amministrativi e di coordinamento;

o) la Cooperativa potrà svolgere attività di consulenza a favore delle aziende agricole singole o associate del comparto agroalimentare.

La Società deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità senza scopi di lucro.

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento.

La Società, previa delibera del Consiglio di Amministrazione può aderire a consorzi, cooperative, società ed enti provinciali, regionali o nazionali che si propongono finalità analoghe alle proprie, può aderire altresì ad organizzazioni cooperative che ne assumono la tutela a norma di legge.

**Art. 5** - La Società potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobi-

liare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonchè fra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:

a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale;

b) costituire ed essere socia di società per azioni ed a responsabilità limitata ai fini del conseguimento degli scopi sociali della Società;

c) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

d) concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsiasi forma anche a terzi.

La Società si propone inoltre, sempre nei limiti della già citata delibera del C.I.C.R. del 3 marzo 1994, di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti e/o contributi da parte dei soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale prevista dall'art. 4 primo e secondo capoverso.

Sono espressamente escluse dall'oggetto sociale le seguenti attività:

- lo svolgimento di attività esclusivamente riservate agli istituti ed alle Aziende disciplinate dal D. lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e quindi la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto qualunque forma e denominazione;

- lo svolgimento delle attività di intermediazione mobiliare contemplate dalla legge 2 gennaio 1991 n.1;

- lo svolgimento nei confronti del pubblico delle attività contemplate dall'art. 4, 2° comma, della legge 5 luglio 1991, n.197;

- lo svolgimento di attività di credito al consumo anche nei confronti dei propri Soci, così come previste dalla legge 5 luglio 1991, n.197;

- le attività riservate all'opera di liberi professionisti iscritti nei relativi Albi Professionali ai sensi della legge n. 1815 del 1939.

**Art. 6** - Il Capitale Sociale, variabile ai sensi di legge e' composto di un numero di azioni variabili del valore nominale di Euro 258,22 (duecento cinquanta otto virgola venti due).

### TITOLO III

#### Soci

**Art. 7** - La società è aperta a tutti i soggetti delle filiere agro - alimentari.

Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore al numero minimo stabilito dalla legge.

I soci si distinguono in Soci Cooperatori e Soci Finanziatori,

tra i quali sono ricompresi i Soci Sovventori e possessori di azioni di partecipazione cooperativa.

Possono essere soci Cooperatori le Associazioni, le cooperative e le altre forme giuridiche collettive di produttori del settore ortofrutticolo, floricolo, viticolo, olivicolo, cerealicolo, sementiero, e di colture di patate, colture estensive, vivaistiche e di altri settori affini legalmente riconosciuti in base alle leggi vigenti o rappresentativi delle produzioni come da apposito regolamento della cooperativa.

I soci sovventori si distinguono in produttori e non produttori.

Possono essere soci sovventori produttori le persone fisiche singole, e le altre forme giuridiche, purchè siano rappresentative delle produzioni come da regolamento della cooperativa. Possono essere soci sovventori non produttori le Regioni, le Provincie, i Comuni, le Camere di Commercio, le Comunità Montane, gli altri enti pubblici riconosciuti territorialmente, e le Fondazioni riconosciute che operano nel Settore, le organizzazioni economiche che abbiano attinenza con il settore agro-alimentare.

I Soci sovventori, salvo quanto previsto dall'art. 27, 2' comma, hanno unicamente diritto ad un'equa remunerazione del capitale versato in favore della cooperativa nel rispetto dei limiti massimi di cui all'art. 4, comma 6' della L. 31 gennaio 1992, n. 59.

La partecipazione dei Soci Sovventori è rappresentata da azioni nominative di valore nominale pari a Euro 258,22 (Euroduecentocinquantotto/22), che saranno emesse all'atto della sottoscrizione.

L'Assemblea ordinaria potrà approvare apposito regolamento nel quale saranno stabiliti i criteri per la determinazione del valore nominale delle azioni da attribuire alle varie categorie di soci sovventori.

Le azioni dei soci sovventori sono trasferibili, previo gradimento motivato dell'organo amministrativo, unicamente ad altri soggetti che siano in possesso dei requisiti per divenire socio sovventore, a norma del presente articolo (le persone fisiche singole e le altre forme giuridiche, purchè rappresentative delle produzioni come da regolamento, per i produttori, o gli enti pubblici o legalmente riconosciuti, sopra menzionati, per i non produttori).

La Cooperativa potrà inoltre emettere azioni di partecipazione cooperativa in conformità e nei limiti di quanto previsto dalla L. 31 gennaio 1992, n. 59.

Il Consiglio di Amministrazione determinerà le modalità:

- di costituzione di idonei Fondi per lo sviluppo tecnologico e per il potenziamento economico della Società ai sensi dell'art. 4, 1' comma della L. 31 gennaio 1992, n. 59;
- di adozione delle procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, ai

sensi dell'art. 5, 2' comma, della L. 31 gennaio 1992, n. 59;  
- di sottoscrizione e versamento dei conferimenti corrispondenti.

L'ammissione dei Soci decorrerà dalla data di accoglimento della domanda di adesione da parte del Consiglio di Amministrazione e sarà ratificata dall'Assemblea.

Le persone giuridiche che chiedono di essere ammesse alla Società debbono presentare all'atto della domanda:

- a) - copia della delibera contenente la richiesta di ammissione;
- b) - copia della delibera contenente il nominativo del rappresentante dell'Ente socio nell'ambito della Società;
- c) - copia dell'atto costitutivo e dello statuto vistato per conformità dal Presidente in carica.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti dei soci di cui al presente statuto, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

E' consentito il recesso o l'esclusione del socio, quando vengono meno i requisiti necessari per l'appartenenza al C.R.P.V. e/o dietro presentazione di motivate ragioni. Il Consiglio di Amministrazione decide sul recesso o l'esclusione del socio. Il Socio receduto resta comunque vincolato per gli impegni assunti nei confronti della Società prima della data del recesso.

Gli Enti aderenti considerano la Società, interlocutore prioritario a cui sottoporre i programmi in materia di ricerca e sperimentazione nei settori di competenza del C.R.P.V..

#### **TITOLO IV**

##### **Recesso - Esclusione**

**Art. 8** - La qualità di socio si perde per recesso ed esclusione.

**Art. 9** - Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

c) in ogni altro caso inderogabilmente previsto dalla legge.

**Art. 10** - L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio:

a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

b) che si renda moroso nel versamento delle azioni sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Società;

c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 7;

d) che svolga o tenti di svolgere attività contraria agli interessi sociali e che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, alla Società;

e) che non contribuisca ai costi generali di gestione secondo i criteri determinati in apposito regolamento approvato dall'Assemblea;

f) per tutti gli altri casi previsti dalla legge.

L'esclusione diventa operante decorsi 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione al socio escluso della relativa delibera, senza che sia stata proposta opposizione al Collegio Arbitrale.

**Art. 11** - Il socio che intende recedere deve darne comunicazione con raccomandata alla cooperativa. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso;

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci che ne sono l'oggetto, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o qualunque altro mezzo che ne certifichi l'avvenuto ricevimento entro 15 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello dell'avvenuta deliberazione.

I Soci che intenderanno reclamare contro i menzionati provvedimenti del Consiglio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, potranno proporre opposizione innanzi il Collegio Arbitrale.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la Società in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tale materia saranno demandate, a tutti gli effetti dell'art. 808 codice procedura civile, alla decisione del Collegio Arbitrale, regolata dall'art. 35 del presente statuto.

**Art. 12** - I soci receduti od esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso delle quote di capitale da essi effettivamente versate, ed eventualmente rivalutate, nonché degli eventuali ulteriori crediti vantati, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio, nel quale lo scioglimento

del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operante e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato. Per capitale effettivamente versato deve intendersi anche l'importo dell'eventuale aumento gratuito delle azioni di cui all'art. 14 della legge 19.03.1983 n 72.

Il rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Società fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, avverrà entro i centottanta giorni successivi all'approvazione del predetto bilancio.

I soci receduti od esclusi sono tenuti al pagamento delle quote di cofinanziamento dei progetti di ricerca e sperimentazione relative all'esercizio nel quale è avvenuto lo scioglimento del rapporto sociale.

#### **TITOLO V**

##### Patrimonio Sociale

**Art. 13** - Il patrimonio della Società è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile e formato da un numero illimitato di azioni del valore nominale di Euro 258,22 (Euro duecentocinquantaotto/22) cadauna e comunque non inferiore a quanto previsto dalle leggi vigenti e non superiore per ciascun socio ai limiti massimi consentiti dalla legge;
- b) dalla riserva legale indivisibile formata con azioni in parte accantonate dagli avanzi di gestione di cui all'art. 18 e con le azioni sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, esclusi, espulsi;
- c) da eventuali riserve straordinarie indivisibili;
- d) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi in previsione di oneri futuri;
- e) dai valori mobiliari e immobiliari acquistati ai fini del raggiungimento degli scopi sociali;
- f) dalle azioni dei soci sovventori, destinate al fondo per lo sviluppo tecnologico o al potenziamento aziendale di cui all'art. 7 del presente statuto.

g) da qualunque liberalità che pervenisse alla Società per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali previa destinazione a riserva legale indivisibile. Per le obbligazioni sociali risponde la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle azioni sottoscritte.

**Art. 14)** Con delibera dell'Organo Amministrativo, la società può emettere obbligazioni non convertibili.

Nel rispetto delle norme di legge, la società, con delibera da adottarsi da parte dell'Assemblea straordinaria, può emettere obbligazioni convertibili.

L'Assemblea Straordinaria che delibera l'emissione di obbligazioni convertibili potrà delegare all'Organo Amministrativo la facoltà di emetterle fissando i limiti temporali e di importo, nel rispetto delle norme inderogabili di legge e di quanto previsto nel presente statuto.

**Art. 15)** La società, con delibera da assumersi da parte dell'Assemblea Straordinaria, può emettere strumenti finanzia-

ri partecipativi e non partecipativi.

In tale ipotesi, la delibera di emissione, ne disciplinerà le modalità e le condizioni di emissione, i diritti che conferiscono, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione, nonché le eventuali condizioni di riscatto.

Sempre con delibera dell'Assemblea Straordinaria, la società potrà emettere gli strumenti finanziari di cui all'art. 2411, ultimo comma c.c., con le stesse modalità previste per l'emissione delle obbligazioni.

In ogni caso, i possessori di strumenti finanziari non possono eleggere più di 1/3 (un terzo) degli amministratori.

In ogni caso, è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

**Art. 16** - Le riserve non sono distribuibili fra i Soci cooperatori durante la vita della Cooperativa, ed all'atto del suo scioglimento.

**Art. 17** - Le azioni sono sempre nominative. Non possono essere sottoposte a pegno usufrutto o a vincoli di qualsiasi specie né essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e soltanto a favore di altro socio. Si considerano vincolate a favore della Società a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

#### TITOLO VI

Esercizio sociale - Bilancio - Riparto residui attivi

**Art. 18** - L'esercizio sociale va dal 1.01 al 31.12 di ogni anno.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (cento venti) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (cento ottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
- d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal successivo art. 19;

e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale dei soci ordinari nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, la misura massima consentita dalle leggi in materia di requisiti delle cooperative a mutualità prevalente di cui all'art. 2514 c.c.;

f) ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci finanziatori, dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa, nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, la misura massima consentita dalle leggi in materia di requisiti delle cooperative a mutualità prevalente di cui all'art. 2514 c.c.;

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente, e per remunerare gli altri strumenti finanziari dei soci non cooperatori.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

**Art. 19)** L'Organo Amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'assemblea in sede di approvazione del bilancio delibera sulle proposte del Consiglio di Amministrazione, anche in riferimento alla eventuale destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente.

La ripartizione del ristorno ai singoli Soci dovrà in ogni caso essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il Socio stesso secondo i criteri previsti in apposito regolamento, i quali, in via generale, debbono considerare la quantità di prodotti o servizi complessivamente acquistati e i relativi corrispettivi pagati.

**Art. 20** - L'Assemblea può sempre deliberare, con deroga alle disposizioni di cui all'art. 18, fatto salvo quanto indicato dalla lettera b, che tutti i residui attivi vengano destinati ad un fondo di riserva ordinario indivisibile.

**Art. 21** - I soci contribuiranno ai costi generali di gestione ed al finanziamento dei programmi di ricerca e sperimentazione secondo i criteri che saranno determinati in apposito regolamento approvato dall'Assemblea.

In particolare, per i soci sovventori si terrà conto delle loro esigenze di bilancio, specificatamente per le Amministra-

zioni provinciali il contributo sarà comunque determinato moltiplicando il numero degli abitanti per una cifra pro - capite prestabilita.

#### **TITOLO VII**

##### Organi sociali

**Art. 22** - Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato.

**Art. 23** - Assemblea dei Soci.

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno un giorno dopo la prima, mediante lettera raccomandata, fax o qualunque altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto, da inviarsi almeno otto giorni prima della riunione.

L'Assemblea potrà riunirsi anche per tele - conferenza o tele video conferenza.

In questo caso tutti i partecipanti, pur trovandosi in luoghi diversi, saranno fra loro audio e/o video collegati e potranno simultaneamente colloquiare reciprocamente e nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati i luoghi ove i partecipanti potranno riunirsi.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Il Consiglio di Amministrazione potrà a sua discrezione ed in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.

**Art. 24** - L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile anche il bilancio preventivo;
- 2) procede alla nomina delle cariche sociali;
- 3) determina la misura del gettone di presenza da corrispondersi agli amministratori per la loro attività collegiale, e la retribuzione annuale dei sindaci;
- 4) approva i regolamenti previsti dal presente Statuto;
- 5) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i cento venti

giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale ed eventualmente, entro il mese precedente alla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio preventivo.

Nei casi di legge, l'approvazione del bilancio potrà avvenire entro cento ottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ai sensi dell'art. 2364, II comma del codice civile.

L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno un quinto dei voti spettanti a tutti i soci.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modifiche dello Statuto sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Società, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

Le proposte di competenza dell'Assemblea Straordinaria e del bilancio devono essere illustrate dagli amministratori nel modo più semplice ai soci che ne facciano richiesta nei quindici giorni antecedenti a quello fissato per l'Assemblea che deve discuterli.

**Art. 25** - In prima convocazione l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualora siano presenti o rappresentati almeno 1/10 (un decimo) del numero di voti spettanti a tutti i soci aventi diritto al voto e delibera validamente, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della società per cui occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più uno di tutti i voti spettanti ai soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei 3/5 (tre quinti) dei voti di tutti i presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

**Art. 26** - Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano o per divisione; per le elezioni delle cariche sociali o quando trattasi di persone, si procederà normalmente, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, nel rispetto delle norme inderogabili di legge.

**Art. 27** - Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni o che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ogni Socio Ordinario ha un voto, qualunque sia il numero delle proprie azioni.

Ai soci Cooperatori persone giuridiche potranno essere attribuiti più voti ma non oltre cinque in relazione all'ammontare

della quota o al numero dei loro membri con le modalità da stabilirsi con apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

Ogni socio sovventore ha diritto ad un voto qualunque sia il numero delle azioni sottoscritte.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di altri due soci. Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali.

**Art. 28** - Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal o da uno dei Vicepresidenti o dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea salvo che questa non deliberi diversamente.

Il Segretario può essere un non socio.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale sottoscritto dal presidente, dal segretario e, eventualmente dal Notaio (nei casi di legge, ovvero quando il Presidente lo ritenga opportuno), e redatto ai sensi di legge.

**Art. 29** - Il Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione si compone da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 18 (diciotto) consiglieri eletti dall'Assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione viene rinnovato ogni tre esercizi ed i suoi componenti sono rieleggibili, salvi i limiti di legge.

Spetta all'Assemblea determinare il gettone di presenza dovuto per la loro attività collegiale. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della società.

Il Consiglio nella prima riunione elegge nel suo seno il Presidente ed il o i Vicepresidenti, se non vi abbia provveduto l'assemblea; può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno degli Amministratori, nel rispetto dell'art. 2381 c.c.

Il Consiglio potrà nominare un Comitato di Presidenza, rappresentativo dei raggruppamenti di filiera; i compiti verranno attribuiti dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione potrà costituire Comitati Tec-

nici e di Programma (vedi art. 32) e nomina il Direttore, fissandone i compiti, nonché funzionari tecnici per il coordinamento dei servizi che afferiscono a ciascuna filiera produttiva. Potrà nominare eventualmente un vicedirettore.

Il Direttore è il responsabile amministrativo e di tutto il personale.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due Consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera, o altro mezzo di comunicazione certo (fax, posta celere), da spedirsi non meno di otto giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo di messo, o di telegramma in modo che i Consiglieri e i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Il Consiglio potrà riunirsi anche per tele - conferenza o tele video conferenza.

In questo caso tutti i partecipanti, pur trovandosi in luoghi diversi, saranno fra loro audio e/o video collegati e potranno simultaneamente colloquiare reciprocamente e nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati i luoghi ove i partecipanti potranno riunirsi.

In mancanza di formale convocazione, il consiglio si reputa regolarmente costituito quando ad esso partecipano tutti gli amministratori in carica e la maggioranza dei sindaci effettivi, a condizione che nessuno si opponga alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Le adunanze sono valide, in presenza di regolare convocazione, quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

Le votazioni sono palesi. A parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Nel termine massimo di 180 (cento ottanta) giorni, secondo quanto sarà di volta in volta stabilito dal Consiglio, gli Organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, nessuno escluso ne' eccettuato.

**Art. 30** - In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Nel caso venga a cessare, per qualunque causa, la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio si intende decaduto e dovrà essere convocata senza indugio l'assemblea per la nomina

del nuovo organo amministrativo.

**Art. 31** - Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la rappresentanza della società e la firma sociale, di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione può attribuire procure speciali per singoli affari o determinate categorie di atti al o ai Vicepresidenti od ad un membro del Consiglio.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, il Presidente sarà sostituito dai Vicepresidenti.

Di fronte ai terzi, la firma del Vicepresidente fa prova dell'assenza o impedimento del Presidente.

La rappresentanza spetta inoltre al Consigliere delegato, nonché ai procuratori, nei limiti delle funzioni loro attribuite.

**Art. 32** - Il Consiglio di Amministrazione potrà costituire Comitati Tecnici e Comitati di Programma che svolgano funzioni di consulenza tecnico-scientifica nell'analisi, elaborazione, svolgimento e verifica finale dei progetti e programmi di attività della Società.

Del Comitato Tecnico fanno parte dirigenti e tecnici indicati dai soci Cooperatori e sovventori produttori ed esperti nel settore ortofrutticolo, viticolo, olivicolo, patata, colture estensive, cerealicolo, florovivaistico o sementiero.

Del Comitato di Programma fanno parte amministratori, dirigenti e tecnici nominati dai Soci Sovventori non produttori.

Per la loro funzionalità è prevista una strutturazione in sezioni specializzate.

I compiti e le mansioni dei comitati saranno indicati nelle deliberazioni istitutive degli stessi.

I Comitati Tecnici e i Comitati di Programma vengono rinnovati ogni tre anni e della loro costituzione se ne dovrà dare notizia all'Assemblea nella sua prima riunione.

**Art. 33** - Il Collegio Sindacale.

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre o cinque membri effettivi, eletti dall'Assemblea.

Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti. Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea. I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assem-

blea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale, nei casi in cui sia consentito, esercita anche la revisione legale dei conti ed è quindi integralmente composto da revisori legali iscritti nell'apposito Albo.

**Art.34 - Revisione legale dei conti.**

Qualora, in alternativa al collegio sindacale, la società nomini per la revisione legale dei conti un revisore legale, questi deve essere iscritto nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere esercitata anche da una società di revisione legale.

L'incarico di revisione legale è conferito dall'assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale; l'assemblea determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Nel caso di società di revisione legale i requisiti di eleggibilità, compatibilità e qualificazione professionale previsti dal Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e dal presente articolo si applicano con riferimento ai soci della medesima società ed ai soggetti incaricati della revisione legale.

Il revisore legale o la società incaricati della revisione legale dei conti:

- 1) verifica nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- 2) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- 3) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

Il revisore o la società incaricati della revisione legale esercitano, inoltre, le altre funzioni, i poteri, ed i doveri previsti dal Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e successive disposizioni di attuazione.

Il compenso del revisore legale è determinato dall'Assemblea dei soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

L'incarico può essere revocato con decisione dei soci.

**Art. 35 - Clausola compromissoria (Collegio Arbitrale).**

Tutte le controversie che potranno insorgere fra soci e la società o fra i soci, gli amministratori, i liquidatori, i sindaci, il revisore, comunque relative alla interpretazione ed esecuzione del rapporto sociale o che comunque abbiano ad oggetto diritti disponibili

relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, saranno, senza eccezioni di sorta, deferite ad un Collegio arbitrale composto da tre arbitri tutti nominati dal Presidente della Camera di Commercio di Forlì-Cesena, su istanza anche di una sola delle parti.

L'arbitrato avrà sede presso il Presidente del Collegio.

Il lodo sarà pronunciato in modo rituale, nel rispetto delle norme di legge. Il lodo sarà pronunciato entro 90 (novanta) giorni dalla data di costituzione del collegio.

Sono salve le norme inderogabili di legge, ed in particolare esulano dall'ambito di applicazione del presente articolo le controversie che non possono essere oggetto di compromesso a norma di legge.

#### **TITOLO VIII**

##### Scioglimento e liquidazione

**Art. 36** - La società si scioglie nei casi previsti dalla legge. Addivenendosi in qualunque tempo e per qualunque causa allo scioglimento della Società, spetta all'Assemblea determinare il numero dei liquidatori, nominare uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci, indicandone i poteri e stabilire le modalità della liquidazione ai sensi di legge.

**Art. 37** - In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati a norma di legge e di statuto;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma di legge e di statuto;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

#### **TITOLO IX**

##### Disposizioni generali

**Art. 38** - Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in Assemblea con le maggioranze previste dalla legge.

**Art. 39** - I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

**Art. 40** - Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

F.TI: REGGIDORI GIAMPIERO - MARCELLO PORFIRI Notaio